

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 22 DEL 17.07.2026

Il giorno 17 luglio 2026, alle ore 14,25 circa, in videoconferenza, i sottoscritti Dott. Davide Di Russo, Presidente, Dott. Antonio Avilli e Dott.ssa Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda, Revisori, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, della documentazione relativa alla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 44 avente a oggetto "*Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2026/2029*" e alla redazione del presente parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Assistono alla riunione, per quanto di competenza, il Dott. Antonio Marco d'Acri, Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica, e il Dott. Enrico Colia, Funzionario con incarico di E.Q. del settore Politiche del bilancio e attuazione del programma.

Il Collegio dei Revisori

- esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 44 e i relativi allegati ricevuti, via mail, in data 16.07.2026;
- dato atto che l'articolo 1, comma 639 ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa e che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- dato atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- preso atto che l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e stabilisce che la tariffa sia composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione. I costi risultanti dal Piano Finanziario sono ripartiti tra utenze domestiche e

non domestiche secondo i criteri previsti dal medesimo decreto;

- dato atto che l' art.1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI presuppone l'intervenuta validazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti;
- visto l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente il quale assume le pertinenti determinazioni rimettendo ad Arera il compito di approvare il predetto piano finanziario;
- tenuto conto che la Conferenza d'Ambito Regionale non può ancora considerarsi operativa e che l'Ente Territorialmente Competente continuerà ad essere il Comune che, ai sensi della citata legislazione regionale, assume la veste associativa di Consorzio di Area Vasta COVAR 14, il quale svolge le funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e ss.mm.ii.;
- vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del COVAR 14 n. 32 del 29.06.2026 avente a oggetto *“PREDISPOSIZIONE E VALIDAZIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL TERRITORIO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14, REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI ARERA.- PERIODO REGOLATORIO 2026/2029. PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI”* e la successiva deliberazione dell'Assemblea del COVAR 14 n. 11 del 13.07.2026 e i relativi allegati;
- preso atto che le tariffe della TARI 2026 sono determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 654, L. 27/12/2013, n. 147 (Allegato 1 alla proposta di deliberazione n. 44) e approvate sulla base del piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 come modificato dall'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti

di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali;

- tenuto conto che le tariffe TARI 2026 sono determinate altresì sulla base dei criteri fissati dal vigente Regolamento comunale, da ultimo modificato in data 19.12.2024 (deliberazione del Consiglio comunale n. 72) e attualmente in corso di modifica (proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 43/2026 e verbale del Collegio dei revisori n. 21/2026);
- preso atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per l'anno 2026, al netto del contributo CONAI, è pari a euro 3.533.607,63;
- dato atto che le scadenze delle tre rate di pagamento, nonché la scadenza della rata unica, saranno stabilite dalla Giunta Comunale;
- tenuto conto che:
 - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) prevede che *“[...] Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno [...]”*;
 - l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'articolo 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale prevede che *“[...] il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i Piani Economico Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione qualora quest'ultimo sia differito a data successiva [...]”*;
- visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- visto l'art. 13, comma 15ter, del medesimo Decreto Legge secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferiscono; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità del Comune;
- visto il Regolamento comunale TARI, così come in corso di modifica (proposta di deliberazione n. 43/2026 e verbale del Collegio dei revisori n. 21/2026);
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visti altresì i pareri favorevoli di natura tecnica e contabile di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

e s p r i m e

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 44 avente a oggetto “*Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2026/2029*” e raccomanda al Comune di procedere alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it della suddetta deliberazione e di quella relativa al Regolamento TARI, ai fini della validità delle stesse.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Davide Di Russo)

(Antonio Avilii)

(Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda)